

Approvazione disciplinare sui criteri generali per l'associazione, in base al disposto dell'articolo 17 del Regolamento del personale del CNR – Integrazioni e modifiche all'allegato parte integrante del provvedimento del Presidente n.54 del 15 giugno 2016.

Provvedimento n. 83

IL PRESIDENTE

VISTA la delibera n. 57 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 19 maggio 2016 con la quale sono stati approvati i criteri generali per l'associazione al CNR ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento del Personale, dando mandato al Presidente di apportare al testo del disciplinare le integrazioni emerse in corso di riunione;

VISTO il provvedimento del Presidente n.54 prot. del 15 giugno 2016 relativo a “Approvazione disciplinare sui criteri generali per l'associazione, in base al disposto dell'articolo 17 del Regolamento del personale del CNR - Rettifica e sostituzione dell'allegato parte integrante del provvedimento del Presidente n.49 del 6 giugno 2016.”

CONSIDERATE le necessità emerse da parte della rete scientifica al fine di sfruttare a pieno la strategicità rappresentata dallo strumento dell'associazione ai fini di un efficiente svolgimento delle attività di ricerca degli Istituti;

CONSIDERATA la necessità di gestione delle associazioni secondo le tipologie introdotte dal nuovo disciplinare e di coordinare le situazioni nel transitorio;

RAVVISATA quindi la necessità di procedere ad una integrazione e modifica dell'Allegato al succitato provvedimento n.54 del 15 giugno 2016;

DECRETA

1. l'allegato al provvedimento del Presidente n.54 del 15 giugno 2016 è modificato e sostituito dall'allegato al presente provvedimento;
2. Tutte le associazioni attive, ad esclusione di quelle che verranno conferite secondo il disciplinare allegato, decadranno automaticamente il 31 marzo 2017.

IL PRESIDENTE

Prof. Massimo Inguscio

DISCIPLINARE SUI CRITERI GENERALI PER L'ASSOCIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO DEL PERSONALE

ART. 1 SOGGETTI

1. Possono essere associati:
 - a) i professori universitari di ruolo e i ricercatori universitari;
 - b) professori a contratto e i professori emeriti presso strutture universitarie statali e non statali legalmente riconosciute;
 - c) i tecnici laureati che svolgono attività di ricerca presso i Dipartimenti universitari;
 - d) i ricercatori o tecnologi che operino in altre strutture scientifiche pubbliche e private, anche internazionali, ivi inclusi gli IRCCS;
 - e) i titolari di borse post-doc o di assegno di ricerca presso Enti ed Istituti di ricerca o presso strutture universitarie statali e non statali legalmente riconosciute;
 - f) i dottorandi e titolari di borse per Scuole di Specializzazione che operino presso strutture universitarie statali e non statali legalmente riconosciute;
 - g) i ricercatori o tecnologi ex dipendenti di Enti pubblici di ricerca in quiescenza, nonché professori e ricercatori universitari in quiescenza.
2. Con riferimento ai soggetti di cui ai punti da "a" ad "f" l'associazione è disposta previa adozione di apposite convenzioni con le Università e gli Enti pubblici e privati di ricerca, anche internazionali, di afferenza degli associati, ove non prevista in precedenti convenzioni quadro già stipulate con il CNR.
3. Con provvedimento motivato a carattere straordinario il Direttore di Istituto può accogliere le domande di associazione di ex dipendenti di Enti pubblici di ricerca con competenze tecniche altamente qualificate qualora il curriculum documenti lo svolgimento di attività di ricerca.

ART. 2 CATEGORIE DI ASSOCIAZIONE

1. I soggetti di cui all'art. 1 possono essere associati, come specificato negli articoli seguenti, in una delle seguenti categorie di associazione:
 - a) associazione con incarico di ricerca;
 - b) associazione con Incarico di collaborazione;
 - c) associazione con incarico di collaborazione senior;

ART. 3
CONFERIMENTO ASSOCIAZIONE CON INCARICO DI RICERCA

1. I soggetti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), possono essere associati con incarico di ricerca.
2. Gli associati di cui al presente articolo svolgono attività di ricerca con continuità e impegno scientifico prevalente nell'ambito dei programmi e delle strutture scientifiche del CNR.
3. Il Consiglio dei Direttori di Dipartimento determina ogni anno la quota percentuale di personale esterno rispetto al personale con qualifica di ricercatore o tecnologo in servizio presso il CNR che può accedere all'associazione con incarico di ricerca.
4. Il conferimento dell'associazione con incarico di ricerca è disposto dal Direttore di Istituto su domanda dell'interessato corredata di curriculum attestante la propria attività di ricerca nell'ambito delle aree scientifiche e dei settori tecnologici di interesse dell'Istituto, nonché dell'indicazione delle tematiche di ricerca per le quali si richiede l'associazione.
5. Il provvedimento di conferimento dell'associazione con incarico di ricerca è adottato previo parere non vincolante del Consiglio di Istituto sulla validità curricolare dei candidati, sentito il Consiglio dei Direttori di Dipartimento. La domanda è valutata con riferimento all'apporto potenziale del futuro associato al più efficace svolgimento delle attività svolte dall'Istituto, anche sulla base della produzione scientifica del richiedente nei tre anni antecedenti la richiesta.
6. Dei relativi provvedimenti il Direttore di Istituto dà comunicazione corredata dai curriculum al Direttore di Dipartimento di afferenza, che li inoltra al Presidente.
7. Il Consiglio di Amministrazione autorizza almeno una volta l'anno il conferimento delle associazioni con incarico di ricerca.
8. La durata dell'associazione è legata a quella dell'attività di ricerca di riferimento cui conferisce l'incarico di ricerca.
9. Il Direttore di Istituto, con le modalità di cui ai comma 5 e 6, valuta annualmente la persistenza dei presupposti per l'associazione, valutando la produzione scientifica e l'effettivo contributo allo sviluppo del programma scientifico cui conferisce l'associazione procedendo, a seconda degli esiti della valutazione, al rinnovo o alla revoca dell'incarico. Nel caso di revoca dell'incarico si applica altresì la disposizione di cui al comma 7.
10. Gli associati con incarico di ricerca concorrono ai processi di valutazione interna dell'Ente e di valutazione esterna da parte dell'ANVUR o di altri Enti preposti.

ART. 4
CONFERIMENTO ASSOCIAZIONE CON INCARICO DI COLLABORAZIONE

1. I soggetti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e), f), possono essere associati con incarico di collaborazione.
2. Gli associati di cui al presente articolo collaborano alle attività delle strutture scientifiche del CNR per lo svolgimento di specifiche attività progettuali.
3. Il conferimento dell'associazione con incarico di collaborazione è disposto dal Direttore di Istituto su domanda dell'interessato corredata di curriculum attestante la propria attività di ricerca

- nell'ambito delle aree scientifiche e dei settori tecnologici di interesse dell'Istituto, nonché dell'indicazione delle tematiche di ricerca per le quali si richiede l'associazione.
4. Il provvedimento di conferimento dell'associazione con incarico di collaborazione è adottato previo parere non vincolante del Consiglio di Istituto sulla validità curriculare dei candidati. La domanda è valutata con riferimento all'apporto potenziale del futuro associato al più efficace svolgimento delle attività svolte dall'Istituto, anche sulla base della produzione scientifica del richiedente nei tre anni antecedenti la richiesta.
 5. Dei relativi provvedimenti il Direttore di Istituto dà comunicazione corredata dai curriculum al Direttore di Dipartimento di afferenza.
 6. La Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e Infrastrutture, con il supporto dei Dipartimenti, informa trimestralmente il Consiglio di Amministrazione sulle nuove associazioni per questa categoria.
 7. La durata dell'associazione è legata a quella della specifica attività progettuale di riferimento.
 8. Il Direttore di Istituto, con le modalità di cui ai comma 4 e 5, valuta annualmente la persistenza dei presupposti per l'associazione, considerando la produzione scientifica e l'effettivo contributo allo sviluppo dell'attività di ricerca cui afferisce l'associazione procedendo, a seconda degli esiti della valutazione, al rinnovo o alla revoca dell'incarico.

ART. 5

CONFERIMENTO ASSOCIAZIONE CON INCARICO DI COLLABORAZIONE SENIOR

1. I soggetti di cui all'art. 1, lettera g), possono essere associati con incarico di collaborazione senior.
2. Gli associati di cui al presente articolo collaborano alle attività delle strutture scientifiche del CNR per lo svolgimento di specifiche attività progettuali.
3. Il conferimento dell'associazione con incarico di collaborazione senior è disposto dal Direttore di Istituto su domanda dell'interessato corredata di curriculum attestante la propria attività di ricerca nell'ambito delle aree scientifiche e dei settori tecnologici di interesse dell'Istituto, nonché dell'indicazione delle tematiche di ricerca per le quali si richiede l'associazione.
4. Il provvedimento di conferimento dell'associazione con incarico di collaborazione senior è adottato previo parere non vincolante del Consiglio di Istituto sulla validità curriculare dei candidati. La domanda è valutata con riferimento all'apporto potenziale del futuro associato al più efficace svolgimento delle attività svolte dall'Istituto e al curriculum del richiedente.
5. Dei relativi provvedimenti il Direttore di Istituto dà comunicazione corredata dai curriculum al Direttore di Dipartimento di afferenza.
6. La Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e Infrastrutture, con il supporto dei Dipartimenti, informa trimestralmente il Consiglio di Amministrazione sulle nuove associazioni per questa categoria.
7. La durata dell'associazione è legata a quella della specifica attività progettuale di riferimento.
8. Il Direttore di Istituto, con le modalità di cui ai comma 4 e 5, valuta annualmente la persistenza dei presupposti per l'associazione, considerando la produzione scientifica e l'effettivo contributo allo sviluppo del programma scientifico cui afferisce l'associazione procedendo, a seconda degli esiti

della valutazione, al rinnovo o alla revoca dell'incarico.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai soggetti di cui all'art. 1, comma 3.

Art. 6

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' SCIENTIFICHE

1. Gli associati di cui all'articolo 3 svolgono attività di ricerca con continuità e impegno scientifico prevalente nell'ambito dei programmi e delle strutture scientifiche del CNR.
2. Gli associati di cui all'articolo 3 possono accedere a tutte le funzioni e responsabilità assegnabili al personale dipendente del CNR nel rispetto dei regolamenti vigenti.
3. Gli associati di cui agli articoli 4 e 5 collaborano alle attività delle strutture scientifiche del CNR per lo svolgimento di specifiche attività progettuali.
4. L'impegno di tempo degli associati sarà da questi concordato con il Direttore di Istituto in relazione alle attività da svolgere.
5. L'associato redige annualmente una breve relazione sull'attività svolta sottoponendola al Direttore di Istituto che ne tiene conto ai fini delle relazioni di consuntivo dell'Istituto.
6. Dell'apporto degli associati si tiene conto nella valutazione dei progetti di ricerca svolti dagli Istituti e nella corrispondente quantificazione e attribuzione delle risorse.
7. Qualora l'associato contribuisca ad un progetto con apporti determinanti può essere nominato responsabile di progetto con le modalità previste dall'art. 24, comma 2, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

ART. 7

TRATTAMENTO

1. Al personale associato non spetta alcun compenso.
2. Qualora in missione per finalità concernenti lo svolgimento di attività cui partecipano, agli associati verranno rimborsate le spese di missione documentate a carico del progetto nel quale sono impegnati.
3. Compete agli associati l'uso dei servizi logistici con le modalità definite dal Direttore di Istituto.

ART. 8

SEDE

1. L'associato presta la sua attività presso la sede dell'Istituto CNR per la quale è stata disposta l'associazione, ivi comprese le articolazioni previste dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

ART. 9
ACCESSO A SERVIZI E STRUMENTI

1. L'associato accede con modalità definite dal Direttore di Istituto ai servizi tecnico-scientifici, agli strumenti e alle apparecchiature dell'Istituto, nell'ambito e per le finalità dei progetti e delle attività di ricerca spontanea a tema libero approvate alle quali l'associato collabora, in condizioni di parità con il personale dipendente rispetto alla definizione e all'esecuzione delle ricerche.

ART. 10
COPERTURA ASSICURATIVA

1. La copertura assicurativa è data dalla vigente assicurazione di tipo generale per responsabilità civile verso terzi, estesa a tutti i prestatori di lavoro che hanno con l'Ente un rapporto di attività.
2. I Direttori di Istituto dovranno verificare la presenza di altre coperture assicurative di cui beneficiano gli associati da parte delle rispettive strutture di appartenenza.